

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

204 / 2024 del 24/04/2024

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST SETTE LAGHI - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON ASST SETTE LAGHI - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATE:

- la DGR n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";
- la DGR n. X/2933 del 19.12.2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 all'art. 4 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i Trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda: la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalla Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

VISTA la DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 recante "Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di riclassificazione dei PRESST, dei POT e delle Degenze di comunità", che nell'allegato 1 definisce il percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di comunità;

RICHIAMATA la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014, che specifica che tali strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere, nonché che per le situazioni di emergenza viene attivato il Sistema di Emergenza Urgenza Extraospedaliero;

VISTA la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti
- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.
- ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 153 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle ASST/IRCCS, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitano di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dai propri Presidi alla sede dell'ASST o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con Enti Pubblici del Servizio Sociosanitario Lombardo -SSL della Regione Lombardia per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 153/2023, di provvedere alla stipula

di un nuovo specifico accordo, in assenso con l'ASST Sette Laghi, nota prot. n. 11322 del 18.04.2024;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di F. Del Ponte, Tradate, Luino, Cittiglio, Angera e Cuasso al Monte (quest'ultimo attualmente non attivo) dell'ASST Sette Laghi o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Sette Laghi si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Sette Laghi, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Circolo e Fondazione Macchi di Varese dell'ASST Sette Laghi ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST Sette Laghi decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST Sette Laghi stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST Sette Laghi può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'ASST Sette Laghi predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che gli effetti del predetto accordo hanno durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2023, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e

trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Sette Laghi nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che l'ASST Sette Laghi riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 153/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e l'ASST Sette Laghi, con sede legale in Varese (VA), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dai propri P.S./P.P.I. verso i Presidi di F. Del Ponte, Tradate, Luino, Cittiglio, Angera e Cuasso al Monte (quest'ultimo attualmente non attivo) dell'ASST Sette Laghi o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 01.07.2023, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASST Sette Laghi nelle more del perfezionamento della convenzione, con l'esclusione del tacito rinnovo. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;
3. di precisare che la presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti degenti, o presenti presso il P.S./P.P.I., accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo dipendente ai Presidi di F. Del Ponte, Tradate, Luino, Cittiglio, Angera e Cuasso al Monte (quest'ultimo attualmente non

attivo) dell'ASST Sette Laghi o ad altre strutture sanitarie *hub* di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- l'ASST Sette Laghi si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST Sette Laghi, che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA del Presidio di Circolo e Fondazione Macchi di Varese dell'ASST Sette Laghi ad altra struttura ospedaliera *hub* di riferimento per la specifica patologia clinica;
- è facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST Sette Laghi decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dall'ASST Sette Laghi stessa al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, l'ASST Sette Laghi può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR 2933 del 2014;
- l'ASST Sette Laghi predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente attività riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del 31.07.2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità) parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'ASST e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2024 e successivi sul seguente conto: n. 30.10.2145 "PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE";

6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati

per MSB e MSA2 l'ASST Sette Laghi riconosceranno ad AREU:

- per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 113,60/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
 - per ogni trasporto con MSA2 un costo pari a € 267,68/ora per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU di riferimento;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
 8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
 9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Varese di AREU;
 10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Andrea Albonico come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Marco Michele Gelmetti

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €64,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO	
	DIPENDENTI	
	TRA	Autorizzazione ASST Sette Laghi
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA	
	11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo,	
	legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore	
	Generale;	
	E	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito per	
	brevità ASST), con sede legale in Varese, Viale Borri n. 57, C.F./P. IVA	
	03510050127, rappresentata per la firma del presente atto dal	
	Responsabile ad Interim della S.C. Gestione Acquisti, Ing. Giovanni	
	Poggialini, a ciò delegato dal Direttore Generale Dott. Giuseppe	
	Micale, con nota protocollo n. 00728 del 4.1.2024;	
	PREMESSO CHE	
	l'ASST Sette Laghi, con propria nota, ha chiesto ad AREU la	
	disponibilità a sottoscrivere una convenzione per il supporto	
	all'espletamento dei trasporti sanitari urgenti tempo dipendenti a	
	favore dei propri Presidi Ospedalieri e Punti di Primo Intervento;	
	la Legge Regionale n. 23/2015 e s.m.i. ha definito una	
	significativa evoluzione dei Presidi afferenti alle ex Aziende	
	Ospedaliere, oggi ASST/IRCCS, prevedendo l'attribuzione alla	
	Azienda Socio Sanitaria Territoriale(ASST) dei Sette Laghi dei presidi	
	ospedalieri di F. Del Ponte, Tradate, Luino, Cittiglio, Angera e	
		Pagina 1 di 17

Pagina 10 di 25

	percorso dell'integrazione ospedale – territorio, mediante	
	l'implementazione della rete dei Presidi Socio Sanitari Territoriali	
	(PreSST), dei Presidi Ospedalieri Territoriali (PO) e delle Degenze di	
	comunità;	
	la suddetta deliberazione n. XI/2933/2014 specifica che tali	
	strutture sono riconducibili all'assistenza territoriale, ma possono	
	essere collocate anche all'interno di strutture ospedaliere; specifica,	
	inoltre, che per le situazioni di emergenza urgenza viene attivato il	
	Sistema di Emergenza Urgenza extraospedaliero.	
	la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al	
	punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di	
	Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture	
	Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla	
	base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:	
	ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza	
	urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e	
	cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad	
	AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di	
	differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti	
	AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR,	
	compatibilmente con le attività di soccorso territoriale,	
	garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in	
	carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo	
	dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale,	
	sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e	
		Pagina 3 di 17

	private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di	
	trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le	
	modalità di rendicontazione e di remunerazione.	
	• ...le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-	
	ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che	
	in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque	
	essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e	
	private richiedenti il servizio;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica in tutti i casi in cui pazienti	
	degenti, o presenti presso il PS/PPI, accusino problematiche cliniche	
	tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un	
	trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-	
	dipendente ai Presidi di F. Del Ponte, Tradate, Luino, Cittiglio, Angera	
	e Cuasso al Monte (quest'ultimo attualmente non attivo) dell'ASST	
	dei Sette Laghi o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la	
	specificazione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della	
	SOREU da parte della ASST Sette Laghi, sono di seguito descritte.	
	Pagina 4 di 17	

	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	L'ASST si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza	
	e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non	
	presenti sul MSB. Il personale sanitario dell'ASST, che ha in carico il	
	paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello	
	stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA	
	del Presidio di Circolo e Fondazione Macchi di Varese dell'ASST dei	
	Sette Laghi o ad altra struttura ospedaliera hub di riferimento per la	
	specificata patologia clinica.	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso l'ASST	
	decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello	
	di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può	
	essere inferiore a quello assicurato dall'ASST stessa al momento della	
	richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità	
	della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un	
	contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro	
	trasporto sanitario, l'ASST può richiedere alla SOREU l'invio di un	
	mezzo di soccorso avanzato MSA2 (mezzo con medico ed infermiere	
	a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le	
	contingenti attività di soccorso nel territorio; ovvero il MSA 2 potrà	
	essere messo a disposizione in prima istanza, se competitivo e non	
		Pagina 5 di 17

	già impegnato, secondo quanto previsto nell'allegato 4 della DGR	
	2933 del 2014, di cui per comodità si allegata la tabella riepilogativa.	
	L'ASST predispone un allegato tecnico con le caratteristiche	
	dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali	
	tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, attività	
	riconducibili a quelle oggetto della citata DGR n. XI/2019 del	
	31/7/2019 (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di	
	comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, l'ASST	
	mette a disposizione, quale referente amministrativo l'ing. Giovanni	
	Poggialini di cui ai recapiti telefonici 0332/278039 e, quale referente	
	sanitario, la Dott.ssa Dunia F. D'Onofrio della S.S. Emergenza	
	Intraospedaliera e Trasporti Secondari Medicalizzati dell'ASST dei	
	Sette Laghi di cui ai recapiti telefonici 0332/393447.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con MSB l'ASST riconosce ad AREU un	
	costo pari a € 113,60/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del	
	mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a	
	disposizione un MSA2, l'ASST riconosce ad AREU un costo pari a €	
	267,68/ora, rapportato al tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così	
	come rendicontato dalla SOREU.	
	L'ASST riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si applicano	
	anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura effettuato	
	dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente, fermo	
	Pagina 6 di 17	

	restando che in fase di richiesta la SOREU competente	
	territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà	
	disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed	
	Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze	
	territoriali.	
	L'ASST si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti	
	entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da	
	AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale	
	UFN7WN e la pec relativa alla fattura elettronica	
	protocollo@pec.asst-settelaghi.it.	
	I predetti importi/ora sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate possono subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti	
	da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute	
	per l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente	
	tra le parti contraenti.	
	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con	
	decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli	
	eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di	
	interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a	
	Pagina 7 di 17	

	favore di pazienti tempo dipendenti presso l'ASSTdei Sette Laghi nelle	
	more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del	
	tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta	
	elettronica certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it –	
	per per ASST protocollo@pec.asst-settelaghi.it.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure	
	parziali del presente accordo, potranno procedere alla	
	formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza entro 60	
	giorni antecedenti alla scadenza, mediante PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte dell'ASST, il presente	
	accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato	
	pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare	
	l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela	
	dei propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri simili per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico dell'ASST.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione	
		Pagina 8 di 17

	del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della	
	stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti	
	devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal	
	fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 –Piano di prevenzione della corruzione – Codice di	
	comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al	
	reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale,	
	Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice	
	di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi	
	siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle	
	obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai	
	fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e	
	tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016	
	("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..	
	Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a	
	conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni	
	contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare	
	del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni	
	poste a proprio carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di	
	legge, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la	
	mancata o parziale esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
		Pagina 9 di 17

	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento,	
	dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei	
	soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito	
	accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle	
	attività di cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati	
	personali di titolarità dell'ASST/IRCCS. Con la sottoscrizione della	
	presente convenzione, pertanto, l'ASST/IRCCS nomina AREU	
	responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR,	
	mediante specifico atto di nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo	
	Lombardo	
	ASST rappresentata dal Responsabile ad Interim della S.C. Gestione	
	Acquisti, Ing. Giovanni Poggialini, a ciò delegato dal Direttore	
	Generale Dott. Giuseppe Micale, con nota protocollo n. 00728 del	
	4.1.2024;	
	Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla	
		Pagina 10 di 17

competenza del Foro.

AREU rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

ASST rappresentata dal Responsabile ad Interim della S.C. Gestione
Acquisti, Ing. Giovanni Poggialini, a ciò delegato dal Direttore
Generale Dott. Giuseppe Micale, con nota protocollo n. 00728 del
4.1.2024;

Firmato da: GIOVANNI POGGIALINI
Codice fiscale: PGGGNN76P10D938H
Valido da: 09-11-2022 13:49:52 a: 09-11-2025 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-04-2024 12:07:58
Motivo: Approvo il documento

Criteria di collaborazione Ospedale - Servizio di Emergenza Territoriale 118 nell'organizzazione dei Trasporti Sanitari Secondari					
		H con o senza DEA/EAS/PS/PPI con Terapia Intensiva	1.H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti meno di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	1. H con o senza PS/PPI <u>senza Terapia Intensiva</u> 2. Presidio Riabilitativo <u>distanti più di 20 KM</u> da Struttura aziendale sede di DEA/EAS o PS con T.I.	RSA/ POT
TSSP <i>Trasporto soccorso sanitario programmato</i>		Equipe sanitaria e mezzo di trasporto dell'Ospedale Nessun coinvolgimento 118 : no MSA no MSB			
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Reparto	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe soccorso Servizio 118
	Tempo dipendente (TSSUtd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB, se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	Mezzo ed equipe sanitaria Servizio 118
<i>Trasporto sanitario secondario URGENTE</i> da Pronto Soccorso	Differibile (TSSUd)	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	Equipe sanitaria e mezzo H	/
	Tempo dipendente (TSSUd)	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118 se conv. con AREU 2^ opzione <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: equipe e mezzo dell' H MSB 118, se conv. con AREU 2^ opzione: <u>solo se</u> equipe H è già impegnata in altro trasporto, equipe e mezzo Servizio 118	1^opzione: MSA, se in sede competitiva e se non già impegnato (con MSB se MSA è su VLV) 2^ opzione: Equipe sanitaria e mezzo H	/

**Allegato tecnico del Presidi di afferenza della ASST dei Sette Laghi ad
attività riconducibili alla DGR n. X1/2019**

1. Ospedale Luini Confalonieri di Luino.

L'Ospedale di Luino è uno stabilimento ospedaliero sede di P.S. senza Terapia Intensiva con anestesista presente H 24 distante più di 20 Km (29 Km) dal Presidio con DEA di II livello di riferimento che è l'Ospedale di Circolo di Varese; presso l'Ospedale di Luino vi è una postazione di un Mezzo di Soccorso Avanzato del 118 (MSA2 - auto con medico a bordo).

L'MSA2 di Luino potrà essere considerato come prima risorsa da attivare per i Trasporti Sanitari Secondari Tempo dipendenti, unitamente a un Mezzo di Soccorso di Base (MSB - autoambulanza con due soccorritori) con l'attivazione di un'équipe sanitaria costituita da personale dell'ASST in servizio presso l'Ospedale di Luino. E' presente, al servizio dell'Ospedale di Luino, un'elisuperficie autorizzata al volo notturno da parte di ENAC. L'accesso all'elisuperficie, sita in località Voldomino, avviene tramite sbarra dotata di codice alfanumerico.

2. Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio

L'Ospedale di Cittiglio è uno stabilimento ospedaliero sede di P.S. senza Terapia Intensiva con anestesista presente H 24, distante 20 Km dal Presidio sede di Dea di II livello di riferimento che è l'Ospedale di Circolo di Varese. Non è sede di MSA2.

	Per i trasporti sanitari secondari prognosi tempo dipendenti,	
	l'Ospedale di Cittiglio dovrà attivare come prima risorsa l'équipe	
	sanitaria costituita dal personale dell'ASST in servizio presso la sede del	
	medesimo nosocomio, utilizzando un Mezzo di Soccorso di Base (MSB	
	autoambulanza con due soccorritori).	
	Come seconda risorsa, nel caso in cui l'équipe sanitaria	
	intraospedaliera deputata sia contestualmente impegnata in	
	analoga missione o emergenza in atto, il Servizio di Emergenza	
	Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma della	
	postazione di Varese, se non già impegnato nell'attività di soccorso	
	territoriale.	
	E' presente, al servizio dell'Ospedale di Cittiglio, un'elisuperficie	
	autorizzata al solo volo diurno da parte di ENAC. L'accesso	
	all'elisuperficie adiacente al parcheggio dell'ospedale avviene	
	tramite sbarra dotata di codice alfanumerico.	
	3. Ospedale Galmarini di Tradate	
	L'Ospedale di Tradate è uno stabilimento ospedaliero sede di P.S. con	
	Terapia Intensiva, distante 16 Km dal Presidio sede di Dea di II livello di	
	riferimento, che è l'Ospedale di Circolo di Varese e 16 km dalla sede	
	più prossima di MSA 2 a Gallarate.	
	Per i trasporti sanitari Secondari prognosi tempo dipendenti,	
	l'Ospedale di Tradate dovrà attivare come prima risorsa l'équipe	
	sanitaria costituita dal personale dell'ASST in servizio presso la sede del	
	medesimo nosocomio utilizzando un Mezzo di Soccorso di Base (MSB -	
		Pagina 14 di 17

autoambulanza con due soccorritori).

Come seconda risorsa, nel caso in cui l'equipe sanitaria intraospedaliera deputata sia contestualmente impegnata in analogha missione o emergenza in atto, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma della postazione di Gallarate o di Varese, se non già impegnato nell'attività di soccorso territoriale.

4.	Ospedale di Cuasso al Monte (attualmente non attivo)
	L'Ospedale di Cuasso al Monte è uno stabilimento ospedaliero riabilitativo distante meno di 20 Km dal Presidio sede di DEA di II livello di riferimento che è l'Ospedale di Circolo di Varese. Non è sede di MSA2.

Per i trasporti sanitari Secondari prognosi tempo dipendenti l'Ospedale di Cuasso al Monte dovrà attivare come prima risorsa l'équipe sanitaria costituita da un Medico di guardia assistito da un infermiere.

Per il trasporto potrà richiedere alla SOREU dei Laghi un MSB che verrà
reso disponibile nel più breve tempo possibile compatibilmente con le
emergenze del territorio.

Come seconda risorsa, nel caso in cui l'équipe sanitaria
intraospedaliera deputata sia contestualmente impegnata in
analoga missione o emergenza in atto, il Servizio di Emergenza
Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma della
postazione di Varese, se richiesto e se non già impegnato nell'attività
di soccorso territoriale.

5.	Ospedale Carlo Ondoli di Angera	
	L'Ospedale di Angera è uno stabilimento ospedaliero sede di P.S.	
	senza Terapia Intensiva, con anestesista presente H 24, il quale dista	
	dagli MSA2 più prossimi rispettivamente:	
	- 26 Km da quello di Varese,	
	- 26,5 Km da quello di Gallarate.	
	Per i trasporti sanitari Secondari prognosi tempo dipendenti,	
	l'Ospedale di Angera dovrà attivare come prima risorsa l'equipe	
	sanitaria costituita dal personale dell'Azienda Ospedaliera in servizio	
	presso la sede del medesimo nosocomio utilizzando un Mezzo di	
	Soccorso di Base (MSB autoambulanza con due soccorritori).	
	Come seconda risorsa, nel caso in cui l'equipe sanitaria	
	intraospedaliera deputata sia contestualmente impegnata in	
	analoga missione o emergenza in atto, il Servizio di Emergenza	
	Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma della	
	postazione di Gallarate o di Varese, se non già impegnato nell'attività	
	di soccorso territoriale.	
6.	Ospedale Filippo Del Ponte Varese	
	L'Ospedale Filippo Del Ponte di Varese è uno stabilimento ospedaliero	
	sede di P.S. pediatrico con Terapia Intensiva Pediatrica, con	
	anestesista presente H 24.	
	Per i trasporti sanitari secondari prognosi tempo dipendenti l'Ospedale	
	Del Ponte dovrà attivare come prima risorsa l'équipe sanitaria	
		Pagina 16 di 17

costituita dal personale dell'ASST in servizio presso la sede del
medesimo nosocomio utilizzando un Mezzo di Soccorso di Base (MSB
autoambulanza con due soccorritori).

Come seconda risorsa, nel caso in cui l'équipe sanitaria
intraospedaliera deputata sia contestualmente impegnata in
analoga missione o emergenza in atto, il Servizio di Emergenza
Territoriale 118 potrà mettere a disposizione l'MSA2 su gomma della
postazione di Gallarate o di Varese, se non già impegnato nell'attività
di soccorso territoriale.